



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2017.

L'anno 2017, addì due del mese di febbraio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | LAGO VALERIO | Sindaco |
| 2. | PELLANDA LUIGI | Vice Sindaco |
| 3. | POLO GIANPIETRO | Assessore Effettivo |
| 4. | SAVIO MARTINA | Assessore Effettivo |
| 5. | SCAPIN MARISCA | Assessore Effettivo |
| 6. | VISENTIN GIAMPIETRO | Assessore Effettivo |

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
	X
X	
X	
4	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente dott. ZAMPIERI GIOVANNI
Il Sig. LAGO VALERIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I° del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni;

Ricordate, in particolare, le norme in merito a:

- esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 25 dispone l'abrogazione dell'Imposta municipale secondaria (Imus), quale prevista dall'art. 11 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e che doveva sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Considerato, dunque, che continuano ad applicarsi tali tributi come disciplinati dal citato D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 23 del 12.02.2016, con cui si confermavano anche per l'anno 2016 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno precedente (approvate con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 16.02.1998);

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.04.2016 era stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e allegati;

Visto l'articolo 5 comma 11 del decreto legge nr. 244 del 30.12.2016 *"Proroga e definizione di termini"* con il quale *"il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017... omiss..."*;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Richiamato l'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. . (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) D.Lgs. 267/2000 che prevede automaticamente l'approvazione dell'esercizio provvisorio dal 01.01.2017 al 31.03.2017 per adeguamento normativo;

Visto l'art. 1, comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11.12.2016 nr. 232) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali come già previsto per l'anno 2016;

Precisato che il blocco della leva fiscale non si applica agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto, e che, quindi, è ribadita la possibilità dell'ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza (entro il 31 luglio) al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n° 296;

Ricordato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della Legge n° 296/2006, sono stati stabiliti anche per l'Imposta comunale sulla pubblicità e per i Diritti sulle pubbliche affissioni gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, come di seguito precisati:

- Imposta sulla pubblicità permanente € 5,00
- Imposta sulla pubblicità temporanea € 2,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni € 3,00

Visto e richiamato l'articolo 13 – comma 15 – del Decreto Legge 06.12.2011 n° 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (cosiddetto Decreto Salva Italia) che dispone *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.”*;

Visto che dal 16 aprile 2012 la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi locali deve essere effettuata esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , come ribadito e precisato dal M.E.F. con nota prot. 4033 del 28.02.2014;

Ricordato che il servizio di accertamento e riscossione di detti tributi è stato affidato in proroga alla ditta “Abaco S.p.A.” di Montebelluna per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 (determinazione del Responsabile Area Contabile n° 917 del 30.12.2016), secondo il disposto normativo del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 22 ottobre 2016 nr. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” convertito in legge 1° dicembre 2016 nr. 225;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei Sistemi Contabili e degli Schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n° 75 del 27.11.1995, esecutiva;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- 1)** di **confermare per l'anno 2017** le tariffe relative all'Imposta comunale sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni quali stabilite con deliberazione consiliare n° 10 del 16.02.1998, debitamente convertite nell'attuale valuta Euro ed espresse con tre decimali dopo la virgola, per le motivazioni espresse in premessa e come di seguito precisamente elencate:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':

a) Publicità ordinaria (artt. 12 e 7 – commi 2, 6, 7)

1a- Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (articolo 12 - 1° comma):

per ogni metro quadrato e per anno solare € 13,428
Per la pubblicità di cui sopra con durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo: € 1,343
Per una durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2a- Per la pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1a-, per ogni metro quadrato di superficie si applica la tariffa base maggiorata del 100%:

per ogni metro quadrato e per anno solare € 26,856
Per la pubblicità di cui sopra con durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12/2° comma.): € 2,686

3a- Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e metri quadrati 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%

	superficie da 5,5 a 8,5 mq	superficie oltre 8,5 mq
ordinaria	€ 20,142	€ 26,856
ordinaria e luminosa	€ 33,570	€ 40,284

4a- L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto

b) Publicità effettuata con veicoli (artt. 13 e 7 – commi 2, 6, 7)

1b- Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per ogni metro quadrato e per anno solare € 13,428

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100% € 26,856

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 3a-, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste

2b- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede

3b- Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari, che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:

- per autoveicoli con portata superiore a Kg 3.000 € 74,370

- per autoveicoli con portata inferiore a Kg 3.000 € 49,580

- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,790

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'articolo 7 del D.Lgs n° 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla su richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 – commi 1, 2, 3)

1c- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, come segue:

per ogni metro quadrato e per anno solare € 41,317

Per la pubblicità di cui sopra, che abbia durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo (art. 12/2° comma): € 4,132

Per la pubblicità di durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2c- Per la pubblicità prevista dal precedente punto 1c-, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) Pubblicità con proiezioni (art. 14 - commi 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta al giorno e per i primi 30 giorni, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari a € 2,582

Dopo tale periodo, si applica la tariffa giornaliera di € 1,291

e) Pubblicità con striscioni e mezzi simili (art. 15 - comma 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, l'imposta è pari a
€ 13,428

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15 - comma 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita è pari a
€ 61,975

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art. 15 - comma 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è pari a
€ 30,987

h) Pubblicità varia (art. 15 - comma 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è pari a:
€ 2,582

i) Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili (articolo 15 - comma 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione è pari a:
€ 7,747

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni € 1,136
- per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione € 0,341

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale del buono.

- 2) di confermare come segue gli importi minimi fino alla concorrenza dei quali i versamenti dei tributi in argomento non sono dovuti e non sono effettuati i relativi rimborsi, ai sensi dell'articolo 1 – comma 168 della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria 2007):
 - Imposta sulla pubblicità permanente € 5,00
 - Imposta sulla pubblicità temporanea € 2,00
 - Diritti sulle pubbliche affissioni € 3,00
- 3) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle presente deliberazione;

- 4) di prendere e dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di legge;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

* * * * *

Con separata votazione a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
<p><u>Area Proponente: Contabile</u></p> <p>Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.</p> <p>Data: 30/01/2017 Fto: dott.ssa Luison Orietta</p>
Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
<p><u>Area Proponente: Contabile</u></p> <p>Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.</p> <p>Data: 30/01/2017 Fto: dott.ssa Luison Orietta</p>

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto dott. ZAMPIERI GIOVANNI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'**Albo Pretorio Comunale** per 15 gg. consecutivi

dal e sino al (art. 124 - 1° comma);

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data, ai **Capigruppo Consiliari** (art. 125);

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì



IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PILOTTI VALERIO

